

Le principali innovazioni

Elisa Bucci

La riforma attuata nel novembre 2007, con il D.P.R. 233, risultava improntata al perseguimento delle finalità di ottimizzazione e razionalizzazione espressamente indicate nella legge finanziaria 2007¹: a tal fine si interveniva sia attraverso una riduzione delle Direzioni generali centrali sia attraverso un diverso assetto organizzativo degli Istituti centrali, di quelli dotati di autonomia speciale e delle strutture periferiche².

La riorganizzazione veniva quindi completata nel mese di giugno 2008 con l'emanazione del decreto di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero.

Ma, nello stesso mese di giugno, veniva emanato il decreto-legge 112, poi convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che imponeva una riduzione degli assetti organizzativi delle Amministrazioni dello Stato, ai fini del contenimento della spesa del pubblico impiego (art. 74).

In attuazione di tale disposizione, il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla emanazione del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 che modifica, in particolare, il D.P.R. 233 del 2007.

Il decreto 91, che ridisegna nuovamente l'assetto organizzativo del Ministero, rappresenta l'ultima delle quattro riforme realizzate in poco più di nove anni, nel corso di quattro legislature³.

Le principali modifiche riguardano:

- la struttura del Ministero (riduzione dei posti di dirigente generale, che passano da 32 a 29 unità, dei posti di dirigente di livello non generale, da 216 a 194 unità, e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da 23.044 a 21.232 unità; riduzione delle Direzioni generali, che passano da nove ad otto, attraverso l'accorpamento di talune di esse con contestuale creazione di una nuova Direzione generale);

- la ripartizione delle competenze (spostamento, accorpamento o modifica delle competenze delle Direzioni generali centrali e delle Direzioni regionali);

- l'individuazione degli Istituti nazionali.

Analizzando gli interventi di ridisegno organizzativo riguardanti le Direzioni generali è da rilevare che la creazione della nuova Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, derivante dall'unificazione di due precedenti Direzioni generali, l'una con compiti di gestione delle risorse umane e l'altra con compiti riguardanti il bilancio, viene a risolvere i dubbi di opportunità sulla preesistente distinzione. In particolare, il Consiglio di Stato, nel parere del 27 agosto 2007, con riferimento al c. 404, lettera b) della finanziaria 2007, ribadiva l'esigenza di una "gestione unitaria del personale e dei servizi comuni".

Nell'ambito delle Direzioni generali di settore va evidenziata l'unificazione in un'unica Direzione generale delle competenze in materia di paesaggio, belle arti, architettura e arte contemporanea, accorpando anche - in questo caso - le competenze attribuite a due preesistenti Direzioni generali, una per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e l'altra per il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

Ma l'innovazione più rilevante consiste nella istituzione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale con la quale viene così affermata la centralità della funzione di valorizzazione e la sua piena autonomia rispetto agli altri compiti istituzionali; alla stessa vengono

attribuiti compiti di "promozione" della conoscenza, per lo sviluppo della cultura, e della fruizione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le competenze attribuite alle Direzioni generali per le antichità (ex Direzione generale per i beni archeologici), Direzione generale per gli archivi, e Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (ex Direzione per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore)⁴ vengono rimodulate a seguito di alcune competenze trasferite sia alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici (ad esempio: autorizzazione interventi di demolizione, art. 21, c. 1, lettere a) e b)) sia alla nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (ad esempio: assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni).

Le rimanenti competenze, fatti salvi gli interventi necessari per attuare il coordinamento con i compiti attribuiti alla Direzione generale per la valorizzazione, restano sostanzialmente inalterate.

Con l'individuazione degli Istituti nazionali (Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini", Museo nazionale d'arte orientale, Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Istituto nazionale per la grafica), ora ricompresi nella nuova formulazione dell'art. 15 del D.P.R. 233/2007 insieme agli Istituti centrali e agli Istituti dotati di autonomia speciale, viene opportunamente superato il rinvio al D.P.R. 805/1975 che ancora era presente nel decreto del 2007.

Nel corso del 2009 si è dato, poi, attuazione ai decreti organizzativi del 7 ottobre 2008 relativi ai sette Istituti centrali e a dieci degli undici Istituti dotati di autonomia speciale, procedendo alla costituzione dei relativi organi. Il completamento del quadro organizzativo degli Istituti dotati di autonomia speciale si è concluso con l'emanazione del D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 3 che regola l'organizzazione ed il funzionamento del Centro per i libri e la lettura.

Con riferimento agli organi periferici del Ministero, il D.P.R. 91/2009 è intervenuto anche sulle competenze delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici prevedendo, da un lato, una riformulazione del testo per renderlo coerente con la nuova organizzazione delle strutture centrali, e intervenendo ancora, dall'altro, sulla ripartizione di competenze fra "centro" e "periferia".

Già l'originaria formulazione del D.P.R. 233/2007 aveva modificato la precedente organizzazione (dettata con D.P.R. 173/2004) al fine di meglio definire le funzioni di coordinamento delle direzioni regionali rispetto alle soprintendenze di settore e delimitare "in modo più puntuale gli ambiti di funzioni" degli uffici centrali e di quelli periferici portando anche a soluzione le problematiche connesse con l'esercizio della delega di funzioni, ampiamente prevista nella precedente organizzazione ed utilizzata in modo difforme sul territorio nazionale.

Il nuovo intervento trasferisce, in particolare, alle suddette direzioni regionali le competenze - precedentemente attribuite alle direzioni generali centrali - in materia di "demolizioni, rimozione definitiva nonché smembramento di collezioni, serie e raccolte" e di "dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici".

Vi è, inoltre, una riduzione del sistema delle deleghe fra Direzione regionale e Soprintendenze, riconfermato soltanto per quattro delle sette precedenti funzioni: imposizione interventi necessari ai sensi dell'art. 32 del Codice; uso dei beni culturali, ai sensi degli artt. 106 e 107 del Codice;

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - commi 404 e 1133.

² Per un approfondimento sulla riorganizzazione attuata nel 2007 cfr. «Notiziario» n. 83-88 / gennaio 2007-dicembre 2008.

³ XIII legislatura: dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001; XIV legislatura: dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006; XV legislatura: dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008; XVI legislatura: dal 29 aprile 2008.

⁴ Le altre due Direzioni generali (Direzione generale per il cinema, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo) restano pressoché invariate.

accordi e convenzioni con proprietari per l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38 del Codice; vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici (cfr. tabella).

Vengono invece escluse dal sistema delle deleghe le funzioni riguardanti "la verifica della sussistenza dell'interesse culturale", ai sensi dell'art. 12 del Codice, e la "dichiarazione dell'interesse culturale delle cose", ai sensi dell'art. 13 del Codice.

I suddetti interventi rappresentano, inequivocabilmente, il "rafforzamento" delle competenze delle Direzioni regionali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

L'articolazione in uffici dirigenziali non generali delle singole Direzioni regionali, contenuta numericamente nel decreto in esame, è stata poi definita con D.M. 20 luglio 2009.

Le modifiche sul territorio riguardano esclusivamente le strutture periferiche del settore delle Arti. La precedente organizzazione era intervenuta sopprimendo, ad eccezione degli Istituti della Toscana, le cosiddette Soprintendenze miste, aventi competenza sia sui beni storico-artistici ed etnoantropologici sia sui beni architettonici e paesaggistici.

Con la nuova riorganizzazione si è proceduto ad istituire nuovamente due Soprintendenze miste in Campania e due in Sardegna riducendo nel contempo quelle specialistiche, mentre si è intervenuto in alcune regioni procedendo a ridefinire le competenze territoriali istituendo, quindi, nuovi Istituti (Piemonte, Lombardia) o eliminandone altri (Lazio).

Complessivamente si è passati da 75 a 72 Soprintendenze del settore delle Arti, mentre sono rimasti inalterati numericamente gli Istituti del settore degli Archivi e delle Biblioteche.

Funzioni delle Direzioni regionali delegabili alle Soprintendenze

FUNZIONI DELEGABILI	PRECEDENTEMENTE (D.P.R. 233/07 ante D.P.R. 91/09)	ATTUALMENTE (D.P.R. 233/07 con modifiche D.P.R. 91/09)
Verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio	Si	No
Dichiarazione, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice	Si	No
Imposizione ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, degli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero disposizione, allo stesso fine, dell'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice	Si	Si
Concessione in uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice	Si	Si
Stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice	Si	Si
Promozione, presso le scuole di ogni ordine e grado, della diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	Si	No
Vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni	Si	Si

